

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GEN. 1999

ADDI' 26 GEN. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - GUASCO - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 196

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA  
DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA SITA IN VELLETRI LOCALITA' LAZZARIA.





REGIONE LAZIO

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della discarica di prima categoria sita in Velletri località Lazzaria.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22/97 concernente l'attuazione delle direttive 91/156CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA la legge regionale n. <sup>24/98</sup> ~~53/86~~ in materia di smaltimento dei rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 dicembre 1986, n. 277 concernente l'approvazione del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti;


TENUTO CONTO della circostanza che nella concreta attuazione dei provvedimenti sopra indicati si è riscontrata una pluralità di disfunzioni da ascrivere fondamentalmente a:


- a) tenace opposizione di amministrazioni e popolazioni direttamente interessate alla localizzazione degli impianti e, segnatamente, delle discariche;
- b) complessità dei procedimenti previsti dalla citata legge regionale n. 53/86 che prevedeva l'attivazione di ben tredici organismi consortili, rappresentativi di un pari numero di bacini d'utenza, ciascuno dei quali composto da diverse decine di rappresentanti ( due per ogni comune del bacino );
- c) tardiva costituzione dei consorzi medesimi e soprattutto loro mancato funzionamento che ha reso necessaria la nomina di commissari ad acta incaricati della costituzione degli organi e di commissari straordinari per il funzionamento degli stessi;
- d) frammentazione presso una pluralità di Assessorati (Lavori Pubblici, Sanità, Urbanistica) delle questioni ambientali per cui queste ultime hanno dovuto scontare la mancanza di unitarietà di indirizzo e costanza di attenzione da parte degli uffici investiti in via prioritaria di altre incombenze, fino al settembre 1992, data di avvio del neoistituito Assessorato all'Ambiente;

~~VISTA la legge regionale n. 38/95 in materia di smaltimento dei rifiuti;~~

VISTO il Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11 marzo 1996, adottato ai sensi della legge regionale 38/95;

PRESO ATTO altresì, che il Consiglio Regionale ha successivamente approvato con deliberazione n. 353 del 7 maggio 1997 il Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti - prima annualità - che ha previsto sostanziali novità rispetto al precedente Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11 marzo 1996, consistenti nell'impostazione generale improntata alla preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti da conferire in discarica, mercé la generalizzazione - ove possibile - della presenza di impianti di preselezione e trattamento presso ogni discarica e nel potenziamento della attività di





compostaggio perseguita attraverso l'aumento di capacità degli impianti esistenti, oppure attraverso la previsione dell'allestimento di nuovi impianti sia autonomi che integrati in quelli di preselezione e trattamento;

**CONSIDERATO** che le determinazioni sopra riportate sono state ribadite nel Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, - seconda annualità - approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5227 del 31 luglio 1997;

**PRESO ATTO** che le disposizioni del Programma Triennale d'interventi in materia di smaltimento dei rifiuti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> annualità hanno apportato delle modifiche ai bacini di smaltimento rispetto a quelli previsti dal Piano Regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86;

**PRESO ATTO**, altresì, che ulteriori modifiche al citato Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86 sono state determinate dalle varie ordinanze adottate in materia dal P.G.R.L. a causa della capacità recettiva delle discariche ubicate sul territorio regionale;

**VISTA** la recente legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

**VISTA** l'ordinanza P.G.R.L. n. 17 del 31.03.98 con la quale è stata disposta la sistemazione del secondo lotto in coltivazione della discarica ed il relativo ampliamento, alla stregua del progetto già approvato dal Comune di Velletri con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 7 del 17.01.97 e 908 del 11.11.98;

**VISTA**, altresì, l'ordinanza del Presidente della Provincia di Roma con la quale si è disposto il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nei comuni di Lariano, Rocca di Papa e Velletri presso la discarica di Velletri, loc. Lazzaria;

**RITENUTO** che la discarica di cui trattasi è da ritenersi impianto fondamentale per assicurare la continuità del servizio dello smaltimento dei rifiuti prodotti nei Comuni allo stato utenti della discarica de qua a tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter disporre l'esercizio della discarica di cui trattasi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97, e di poter delegare all'Amministrazione Provinciale di Roma, ai sensi della L.R. 27/98 la possibilità, sulla base di suoi provvedimenti, di organizzare lo smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale individuando, tra l'altro, i Comuni della Provincia di Roma che potranno conferire i rifiuti presso la discarica di cui sopra, le prescrizioni di conferimento nonché il periodo temporale del conferimento medesimo;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Regionale con proprio provvedimento determinerà - ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 27/98 - entro un mese dalla presente deliberazione, le tariffe che dovranno essere corrisposte dai comuni utenti della discarica stessa;



**RITENUTO**, altresì, che l'Amministrazione Provinciale di Roma possa esercitare quanto previsto al capoverso precedente previa acquisizione dei pareri tecnici dell'Azienda USL territorialmente competente nonché del competente Ufficio dell'Assessorato Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Roma;

**CONSIDERATO** che le ordinanze del P.G.R.L., adottate alla stregua dell'art. 13, D. Lgs. n. 22/97, sostituiscono, a causa dei caratteri d'urgenza e di contingibilità, la procedura di cui all'art. 27 del D. Lgs n. 22/97 costituendone, del pari, i suoi effetti sostanziali;

**VISTO** l'art. 17 della legge 15.05.97 n. 127;

all'unanimità

### **DELIBERA**

di autorizzare l'ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l., che gestisce l'impianto di cui al presente provvedimento, all'esercizio - ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97 - della discarica di 1<sup>a</sup> Categoria sita in Velletri, località Lazzaria e precisamente dell'invaso attualmente in utilizzo così come individuato dalla ordinanza P.G.R.L. n. 17 del 31.03.98.

L'Amministrazione Provinciale di Roma determinerà i Comuni della Provincia utenti della discarica di cui trattasi e le prescrizioni di gestione della discarica stessa che dovranno essere osservate dalla ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l., nonché le prescrizioni di conferimento cui dovranno attenersi i Comuni che utilizzeranno la discarica de qua.

L'Amministrazione Provinciale di Roma determinerà, in considerazione anche della capacità recettiva della discarica di cui trattasi, i periodi temporali in cui i conferimenti di cui sopra potranno essere effettuati.

L'Amministrazione Provinciale di Roma potrà adottare gli atti di cui sopra previa acquisizione dei pareri tecnici dell'Azienda USL territorialmente competente e del competente Ufficio dell'Assessorato Ambiente della medesima Amministrazione Provinciale.

La ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l. che gestisce la discarica di cui trattasi, dovrà presentare, entro 90 giorni dal presente provvedimento, all'Amministrazione Regionale ed all'Amministrazione Provinciale di Roma, un progetto definitivo per la bonifica e la gestione successiva alla chiusura della stessa.

La ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l. dovrà applicare le tariffe che l'Amministrazione Regionale determinerà con proprio provvedimento entro un mese dalla presente deliberazione.

La ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l. dovrà adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 22/97 e dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 22/97.


# REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

segue: DELIBERAZIONE n. 196

del

26 GEN 1999



La ATI SLIA S.p.a - EDILFORNACIAI Soc. Coop. a r.l dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale ed all'Amministrazione Provinciale di Roma il nome del Responsabile Tecnico della discarica de qua ed ogni sua eventuale sostituzione.

L'Amministrazione Provinciale di Roma controllerà che le operazioni di cui sopra avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1999